

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

Presidenza del Presidente ZECCHINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici» (582), d'iniziativa del senatore Covatta

«Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo» (836), d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa

«Norme sulla circolazione dei beni culturali» (1317)

«Agevolazioni fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche e integrazioni della legge 2 agosto 1982, n. 512», (1469), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori

«Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea e con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela», (1543), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*
BISCARDI (Misto) 15

BUCCIARELLI (DC), relatore alla Commissione Pag. 4, 5, 6 e *passim*
CHIARANTE (PDS) 5, 7, 8 e *passim*
MANZINI (DC) 6, 13, 14 e *passim*
PAIRE (Liber.) 13
RONCHEY, ministro per i beni culturali e ambientali 5, 6, 8 e *passim*
STRUFFI (PSI) 5, 13, 15 e *passim*

«Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita"», (1609), d'iniziativa dei deputati Farigu e Piro, approvato dalla Camera dei deputati

«Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza», (1633), d'iniziativa del senatore Zecchino e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1609; assorbimento del disegno di legge n. 1633)

PRESIDENTE 37, 39
ALBERICI (PDS) 39
BISCARDI (Misto) 39
MINUCCI DARIA (DC), relatore alla Commissione 39
STRUFFI (PSI) 39

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici» (582), d'iniziativa del senatore Covatta
- «Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo» (836), d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa
- «Norme sulla circolazione dei beni culturali» (1317)
- «Agevolazioni fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche e integrazioni della legge 2 agosto 1982, n. 512» (1469), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori
- «Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela» (1543), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 582, 836, 1317, 1469 e 1543.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 1993, nel corso della quale la senatrice Bucciarelli ha illustrato il testo unificato dei disegni di legge nn. 582, 836, 1317 e 1543 elaborato dal Comitato ristretto.

Ricordo che, come convenuto, il disegno di legge n. 1469 seguirà un autonomo *iter* legislativo.

Passiamo dunque all'esame degli articoli, ai quali sono state apportate alcune modifiche di carattere meramente formale. Ne do lettura:

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO DEL 15 MARZO 1993

SEZIONE I

**RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE
DA STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

Art. 1.

(Denominazioni)

1. Nella presente legge si intendono:

- a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 2.

(Presupposti dell'azione di restituzione)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale nazionale in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilisce l'articolo 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

2. Lo Stato membro che agisca in restituzione è indicato nel presente contesto come Stato richiedente.

3. L'illiceità dell'uscita dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea è determinata:

a) dalla violazione della legislazione sulla protezione del patrimonio nazionale dello Stato richiedente, ovvero dalla violazione del regolamento CEE;

b) dal mancato rientro nei termini disposti per una esportazione temporanea o dalla perdurante violazione di norme sulla esportazione temporanea di un bene uscito dal territorio dello Stato richiedente.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali:

a) qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico e archeologico in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilisce l'articolo 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

b) ricompresi nelle categorie di cui all'allegato A alla presente legge;

c) ovvero che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di

biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, nonché di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale in quanto assoggettati alla vigilanza dello Stato e degli altri enti territoriali e finanziati in modo significativo dalle stesse autorità».

2.1

BUCCIARELLI

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento, voglio ricordare che in sede di Comitato ristretto vi è stata qualche incertezza circa la formulazione dell'articolo 2 rispetto al testo della direttiva: vi era il dubbio se assumere la dizione più generale o se entrare nelle specificazioni. Tutti i membri della Commissione si sono pronunciati per una norma che consentisse il massimo di apertura della nostra legislazione alla salvaguardia dei beni culturali anche degli altri paesi europei. Eravamo tutti d'accordo di proporci questo obiettivo e di dare un segno emblematico con la nostra legge, scegliendo la dizione che tutelasse maggiormente i beni culturali degli altri paesi. Dopo un confronto molto approfondito, si è giunti alla conclusione che forse si sarebbe raggiunto meglio questo obiettivo mantenendo il testo dell'articolo 2. Come relatrice, avevo il dovere di evidenziare questo problema, ritenendo che rispetto all'emendamento il testo in esame offra spazi maggiori. Il significato che volevamo dare alla proposta di modifica doveva essere confermato da un approfondimento tecnico che peraltro non so se sia stato fatto.

Detto questo, aggiungo che il testo dell'articolo 2 è molto chiaro. Riscrivere interamente la direttiva non mi pare che dia maggiori possibilità, anche perchè la modificazione proposta non comporta alcuna specificazione della lettera a), e quindi non vi sarebbe alcuna estensione, anzi si avrebbe un risultato più riduttivo. Per questo motivo ritiro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione con altri Ministeri, con gli altri organi dello Stato, con le regioni e con gli enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministro:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia utile per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da altro Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c), purchè le operazioni stesse vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone a spese dello Stato membro interessato la rimozione e la custodia coattiva del bene, nonché l'eventuale sequestro;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la devoluzione ad arbitri della controversia e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «entro due mesi» con le altre: «entro sei mesi».

3.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

CHIARANTE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

STRUFFI. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Azione di restituzione)

1. Gli Stati membri della Comunità europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 1.

2. L'azione è proposta nei confronti del possessore o, in mancanza, del detentore del bene davanti al tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato.

3. L'azione è ammissibile qualora all'atto di citazione siano uniti i seguenti atti:

a) documento descrittivo del bene per cui è controversia, che certifichi la qualità di bene culturale;

b) dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente che attesti l'uscita illecita dal territorio del medesimo del bene culturale.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione è altresì necessario che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio persista l'illiceità dell'uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

5. L'atto di citazione è notificato altresì all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, introdotto dall'articolo 27 della presente legge, di seguito indicata come «Autorità di garanzia», per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

6. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, alla fine, sostituire le parole: «articolo 1» con le altre: «articolo 2».

4.1

MANZINI

MANZINI. Si tratta di una semplice correzione formale.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Manzini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Prescrizione)

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione non si prescrive per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, nonché di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali o classificate come museo aperto al pubblico nel Registro dei beni notificati di cui all'articolo 16».

5.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

CHIARANTE. L'emendamento si muove nello spirito della direttiva comunitaria: facendo riferimento a collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali o classificate come museo aperto al pubblico nel registro dei beni notificati di cui all'articolo 16, tende ad estendere il campo di applicazione della norma al nostro esame.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Concordo con lo spirito dell'emendamento 5.1, essendone tra l'altro cofirmataria: infatti nel corso dell'elaborazione del testo unificato ci era sfuggita l'opportunità del riferimento alla particolare espressione «finanziate in modo significativo». Però da un successivo approfondimento tecnico è emerso che il registro dei beni notificati fa riferimento al patrimonio italiano, mentre la prescrizione in esame riguarda il patrimonio artistico di altri Stati presente nel territorio italiano. Approvare perciò l'emendamento così com'è porterebbe a generare confusione tra beni nazionali e beni presenti nello Stato.

Propongo perciò al senatore Chiarante di modificare l'emendamento sopprimendone l'ultima parte, cioè eliminando le parole: «o

classificate come museo aperto al pubblico nel Registro dei beni notificati di cui all'articolo 16».

CHIARANTE. Accolgo l'invito della relatrice e riformulo in tal senso l'emendamento; così la previsione normativa sarà identica a quella contenuta nella direttiva comunitaria.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(La sentenza e i suoi contenuti)

1. Il tribunale, accertati i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2, dispone con sentenza la restituzione del bene allo Stato richiedente.

2. Qualora il possessore dimostri di aver usato nell'acquisire il bene, oggetto dell'azione, una diligenza adeguata alla natura dello stesso, il tribunale riconosce e liquida al convenuto un indennizzo in base anche a criteri equitativi che tengano comunque conto degli esborsi dal medesimo affrontati.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato deve dimostrare la diligenza dell'acquisto del proprio dante causa.

4. È comunque esclusa la diligenza qualora il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquisito.

5. Lo Stato richiedente obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

È approvato.

Art. 7.

(Pagamento dell'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati

dal Ministro, processo verbale, che viene rimesso in copia all'Autorità di garanzia.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

È approvato.

Art. 8.

(Custodia coattiva dei beni ed altri adempimenti)

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia coattiva del bene da restituire, quelle previste dall'articolo 3, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

È approvato.

SEZIONE II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI
USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

Art. 9.

(Titolarità dell'azione e patrocinio)

1. L'azione di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro in cui è stato localizzato il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'esercizio dell'azione faranno carico ai capitoli 7801, 8001 e 8230 dello stato di previsione del Ministero per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

È approvato.

Art. 10.

(Restituzione del bene rientrato nel territorio nazionale)

1. Il bene culturale già appartenente a privati o inserito in inventari ecclesiastici, restituito a seguito di favorevole decisione da parte del giudice dello Stato membro, è conservato a cura del Ministero.

2. Il Ministero dà avviso dell'avvenuto recupero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale. Entro novanta giorni dall'avviso, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere nei confronti del Ministero innanzi al tribunale civile competente.

3. Decorso inutilmente il termine o rigettata la domanda di cui al comma 2, il bene recuperato è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministro, sentita l'Autorità di garanzia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della carenza di ogni responsabilità da parte del richiedente nell'uscita illecita del bene dal territorio nazionale ed alla totale rifusione delle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per il pagamento dell'eventuale indennizzo.

5. Le somme versate e le spese comunque sopportate a causa ed in connessione con l'illecita uscita del bene sono recuperate dallo Stato ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. I beni culturali già appartenenti a enti pubblici sono restituiti agli stessi, previo pagamento dell'eventuale indennizzo corrisposto dallo Stato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere i seguenti: «e, qualora si tratti di beni la cui scomparsa o illecita uscita sia stata denunciata dal legittimo possessore, lo avvisa attraverso il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico»; inoltre, sostituire le parole: «Entro novanta giorni» con le altre: «Entro sei mesi».

10.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

CHIARANTE. Nella previsione normativa contenuta nel testo si fa riferimento al proprietario del bene responsabile di scarsa vigilanza sul medesimo, imputando a tale omissione il fatto che il bene sia stato trasferito all'estero. Con questo emendamento faccio invece riferimento al caso del legittimo possessore che ha subito il furto del bene e ha denunciato all'autorità competente la scomparsa del medesimo. È inoltre indispensabile prorogare da novanta giorni a sei mesi il termine decorso inutilmente il quale il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il termine di novanta giorni infatti a mio parere è eccessivamente restrittivo, anzi può essere considerato punitivo: dobbiamo prevedere un termine congruo affinché il legittimo possessore denunciante sia avvertito che il bene è stato rinvenuto dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio. La semplice pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e su due quotidiani a diffusione nazionale non mi pare sufficiente.

In sostanza, con la mia proposta intendo difendere almeno per una volta i diritti dei proprietari privati, consentendo loro un termine congruo e modalità ottimali per rientrare in possesso del bene scomparso.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.

(Licenza di esportazione)

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge.

4. La licenza è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso il predetto attestato in data non anteriore a trenta mesi.

5. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro il medesimo termine dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro della Comunità europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

È approvato.

Art. 12.

(Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

1. In attesa della revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, per cui si provvederà con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso in conformità ai rispettivi regolamenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

È approvato.

Art. 13.

(Esportazione senza licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 66 della legge n. 1089, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, chi esporta un bene culturale compreso nell'allegato al regolamento CEE senza la licenza di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo è punito con la multa da uno a quindici milioni di lire.

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il bene abusivamente esportato era pervenuto illecitamente in Italia da altro Stato membro della Comunità europea.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, inserire, dopo la parola: «esporta», le altre: «o tenta di esportare».

13.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a quindici milioni di lire» con le altre: «il cui ammontare è da due a cinque volte il valore del bene».

13.2

MANZINI

CHIARANTE. L'emendamento 31.1 si illustra da sè.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, essendo cofirmataria della proposta è inutile sottolineare che sarei favorevole; colgo però l'occasione per precisare che, dopo un ulteriore approfondimento tecnico, la proposta emendativa risulta superflua. Infatti si è chiarito che, mentre la previsione del testo dell'articolo 13 è indispensabile poichè prefigura una nuova fattispecie di reato, la previsione contenuta nell'emendamento è superflua poichè rientra nella disciplina prevista nell'articolo 56 del codice penale.

PRESIDENTE. Per tutte le fattispecie di reato previste dal nostro codice è punito anche il semplice tentativo; quindi in effetti la previsione contenuta nell'emendamento 13.1 è superflua.

CHIARANTE. Signor Presidente, dopo questi chiarimenti ritiro l'emendamento.

MANZINI. La previsione della multa da uno a quindici milioni di lire a mio parere, non ci consente di raggiungere l'obiettivo che ci prefiggiamo. Infatti chi esporta un bene culturale senza adeguata licenza potrebbe trovare conveniente pagare una simile multa qualora il valore del bene medesimo sia di alcuni miliardi. Mi sembra perciò più logico rapportare l'entità della multa al valore del bene esportato, prevedendo che l'ammontare della medesima sia da due a cinque volte il valore del bene. Ritengo inoltre che sia possibile individuare facilmente l'organo che dovrà valutare il bene.

PAIRE. Signor Presidente, secondo me le sanzioni pecuniarie hanno poco significato. Inoltre, mi sembra molto difficile una soluzione tendente ad istituire una graduatoria in base alle valutazioni. Io credo che sia necessario inasprire le sanzioni detentive, perchè esse effettivamente possono costituire un deterrente e scoraggiare certe iniziative. Se si rischia la pena detentiva, maggiori sono le remore, mentre se si applica solo una multa, anche se percentualmente elevata, si tratta solo di una questione economica che può essere anche accettata.

STRUFFI. Signor Presidente, condivido lo spirito delle considerazioni svolte sull'emendamento del senatore Manzini, nel senso che oggettivamente la pena pecuniaria, al di là dell'inasprimento della previsione penale, è estremamente limitata, ma condivido altresì l'opinione che sia difficile porre in relazione al valore intrinseco del bene la pena pecuniaria stessa. Si tratta di individuare un organismo tecnico in grado di eseguire una perizia del bene considerato in un determinato momento, in base alla situazione del mercato: come è stato giustamente rilevato dal ministro Ronchey, il mercato è fluttuante, non è possibile un'unica valutazione. Forse si potrebbe incrementare la pena pecuniaria rendendola molto onerosa. In sostanza, mi sembra che le motivazioni che stanno alla base dell'emendamento del senatore Manzini siano legittime e vadano sostenute, ma forse si potrebbe modificare la sua proposta incrementando le sanzioni pecuniarie senza fare riferimento al valore del bene.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, voglio ricordare che la Commissione giustizia ha già espresso parere favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto. Io non ho una competenza specifica, e di questo mi scuso con tutti i colleghi, ma sono portata a dire che nell'attuale fase non è stato possibile fare gli approfondimenti necessari per comprendere tutti i risvolti implicati. Dal punto di vista tecnico è stato fatto notare che non è un buon principio quello di ancorare la pena a dati incerti. Infatti, quando si commisura la multa al valore di un bene, bisogna tener conto che il valore di un bene è fluttuante, in dipendenza della situazione di mercato. In secondo luogo mi è stato fatto notare che, laddove si arrivi ad un contenzioso, il tribunale deve richiedere una perizia di parte per stabilire il valore del bene. Ora, tutti sappiamo che, a fronte di una perizia del tribunale, ne occorre un'altra di parte per arrivare alla esatta determinazione del valore. Vi potrebbero essere numerosi contenziosi e un appesantimento della procedura con una conseguente incertezza per quanto riguarda la decisione nel merito.

Dunque bisogna tener conto del parere della Commissione giustizia; del resto, non siamo più in grado di chiedere all'apposita Commissione un nuovo parere. Per questi motivi, mi rimetto alla Commissione.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Effettivamente rischiamo di dar vita ad una procedura complicata: la norma proposta, infatti, imporrebbe necessariamente un accertamento giudiziale del valore del bene, con notevole allungamento dei giudizi per il reato di esportazione illecita dei beni.

PRESIDENTE. Potremmo aumentare la previsione relativa al massimo della sanzione e determinare così una maggiore oscillazione.

MANZINI. Questa soluzione porterebbe a quegli inconvenienti di cui prima si è parlato.

PRESIDENTE. Voglio ricordare che, per quanto riguarda le valutazioni, vi sono delle regole precise che il codice penale individua per orientare il giudice nell'applicazione della pena quando si trova di fronte ad una oscillazione tra un minimo e un massimo: mi riferisco alla gravità del fatto, alle circostanze e così via. La gravità si desume anche dal valore.

MANZINI. Chi stabilisce questo valore? Rischiamo di tornare alla fluttuazione del mercato.

PRESIDENTE. La definizione puntuale richiederebbe una perizia; ciò vale normalmente anche per il reato di furto. Nella commisurazione della pena, il magistrato inevitabilmente fa riferimento al valore dei beni rubati, senza per questo aver bisogno di un perito perchè viene fatta non una valutazione precisa, ma di massima.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Però vi sono beni non valutabili in assoluto e beni supervalutati.

PRESIDENTE. Se aumentassimo il tetto massimo, consentiremmo al giudice una maggior adattabilità della pena alla fattispecie concreta. Comunque ricordo che ogni emendamento che incida sulla norma penale dovrebbe essere sottoposto alla Commissione giustizia.

CHIARANTE. Vorrei fare una raccomandazione al Governo. La storia di questo provvedimento non finisce con il nostro voto di oggi; non so come il Governo intenderà provvedere nell'immediato, forse attraverso un decreto-legge. Per questo motivo, invito il Governo a riflettere sul punto, essendo condivisibili le preoccupazioni del senatore Manzini. Anch'io credo infatti che le pene siano molto lievi rispetto al valore che può avere un determinato bene. Occorre dunque studiare dal punto di vista tecnico il problema in modo tale che il Governo possa formulare l'eventuale decreto-legge in modo da tener conto di queste preoccupazioni.

STRUFFI. Si potrebbe presentare in proposito un ordine del giorno.

RONCHEY, ministro per i beni culturali e ambientali. Anche nel corso della riunione svoltasi questa mattina non siamo stati in grado di individuare una soluzione definitiva del problema.

MANZINI. Il Governo deve però considerare con estrema attenzione il problema. Personalmente lo invito a prevedere una sanzione pecuniaria che sia proporzionale all'effettivo valore del bene. Il Governo, nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento o nella predisposizione di un decreto-legge in merito (ipotesi richiamata da più parti), dovrà considerare attentamente tale problema. Da parte nostra, poichè riteniamo estremamente importante questo punto, vogliamo che resti agli atti una dichiarazione di cui il Governo potrà tener conto. Ritiro quindi l'emendamento 13.2.

BISCARDI. Mi associo all'invito del senatore Manzini.

CHIARANTE. Anche a mio parere il Governo deve considerare attentamente la questione.

STRUFFI. Concordo con l'invito espresso dal senatore Manzini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Art. 14.

(Violazione di obblighi formali)

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento CEE n. 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993

attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «da lire 200.000 a lire 1.200.000» con le altre: «pari al valore del bene».

14.1

MANZINI

MANZINI. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 reca materia analoga a quella contenuta nell'emendamento 13.1. Conseguentemente lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

CAPO III

DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMUNI - PUBBLICO REGISTRO DEI BENI CULTURALI PROTETTI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

Art. 15.

*(Informazioni alla Commissione delle Comunità europee
e al Parlamento nazionale)*

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentita l'Autorità di garanzia, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

È approvato.

Art. 16.

*(Pubblico registro dei beni culturali protetti e banca dati
dei beni culturali illecitamente sottratti)*

1. Presso il Ministero è istituito il Pubblico registro dei beni culturali protetti. In esso vengono annotati tutti i beni mobili ed

immobili soggetti a tutela a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.

2. Il proprietario di un bene non vincolato può chiedere alla Soprintendenza competente di promuovere la procedura per la dichiarazione di vincolo.

3. Il Ministero provvede, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicare gli elenchi dei beni notificati e, annualmente, al loro aggiornamento.

4. Le schede dei beni immobili notificati sono trasmesse, non appena redatte, al catasto, che annota il vincolo nel certificato catastale. L'annotazione può essere richiesta al catasto anche dal proprietario dell'immobile, sulla base della notifica del vincolo o della scheda da parte del Ministero o della Soprintendenza competente.

5. Gli atti di alienazione degli oggetti mobili elencati nel Pubblico registro, fermi restando tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, sono stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e all'onorario notarile graduale ridotto al 25 per cento.

6. Il Ministero, per mezzo del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, predispone la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

7. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del Registro e della banca dati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero è istituito il Registro dei beni culturali notificati. In esso vengono annotati tutti i beni mobili ed immobili soggetti a tutela a norma dell'articolo 3 della legge n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.»

16.2

MANZINI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il notaio provvede a fornire al Ministero le informazioni previste dalla legge.»

16.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«8. Il Ministero predispone il Catalogo generale dei beni culturali, anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nel quale vengono descritti tutti i beni mobili ed immobili soggetti a tutela a norma degli articoli 1 e 4 della legge n. 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.»

16.3

MANZINI

MANZINI. Con l'emendamento 16.2 propongo di sostituire il comma 1 dell'articolo 16 del testo proposto dal Comitato ristretto. In particolare, propongo di far riferimento al «Registro dei beni culturali notificati» anzichè al «Pubblico registro dei beni culturali protetti». Inoltre propongo di limitare il riferimento normativo all'articolo 3 della legge n. 1089, escludendo il richiamo all'articolo 4 della medesima legge contenuto nel testo al nostro esame.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Senatore Manzini, ricordo a tutti che il Comitato ristretto ha scelto la dizione «beni culturali protetti» dopo una lunga riflessione, preferendola ad altre perchè consentiva un'azione a più ampio raggio e in particolare ci permetteva di richiamare anche l'articolo 4 della legge n. 1089. Il testo dell'emendamento 16.2 mi sembra riduttivo rispetto alla normativa proposta dal Comitato ristretto. È vero che la proposta contenuta nell'emendamento 16.2 deve essere correlata a quella contenuta nell'emendamento 16.3, presentato sempre dal senatore Manzini. Si tratta però di due proposte distinte, mentre il Comitato ristretto è riuscito a risolvere i vari problemi in un unico comma. Ricordo inoltre che l'articolo 4 della legge n. 1089 reca la disciplina dei beni di proprietà delle province, dei comuni e degli enti riconosciuti. La proposta del Comitato ristretto tende perciò, nell'ambito di un unico comma, a risolvere i vari aspetti del problema.

MANZINI. Signor Presidente, dopo aver ascoltato queste precisazioni, ritiro l'emendamento 16.2.

CHIARANTE. La previsione dell'emendamento 16.1 può essere forse considerata superflua, ma a mio parere è importante permettere al Ministero per i beni culturali di acquisire la conoscenza dei passaggi di proprietà dei beni mobili vincolati. Tali passaggi debbono avvenire attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. In base alla normativa attuale troppo spesso si perde ogni traccia del bene attraverso i vari passaggi di proprietà. Per questo motivo propongo di rendere esplicito che il notaio deve provvedere a fornire al Ministero le informazioni previste dalla legge. Nell'ambito di tali informazioni, oltre al trasferimento vero e proprio, il notaio deve specificare anche i dati relativi all'esercizio del diritto di prelazione. Ricordo infatti che, nel caso di acquisto o vendita di beni determinati, la legge prevede la possibilità di esercitare il diritto di prelazione.

PRESIDENTE. Senatore Chiarante, a mio avviso la dizione «le informazioni previste dalla legge» nella sua genericità potrebbe porre dei problemi di certezza. Bisognerebbe definire meglio il contenuto dei doveri e degli oneri che incombono sul notaio. Comunque, propongo di accantonare per il momento l'emendamento 16.1.

MANZINI. Per quanto riguarda l'emendamento 16.3, osservo che la possibilità di avvalersi delle tecnologie va espressamente indicata. Si tratta infatti di un campo in cui l'Amministrazione normalmente preferisce utilizzare i pezzi di carta, piuttosto che i nuovi strumenti della

telematica. Anche l'ipotesi di predisporre il catalogo generale risale ormai nel tempo; era stata già concordata, per l'evidente utilità di una raccolta generale consultabile. Si tratta di un problema che è stato sollevato dagli esperti del settore. Io non so valutarne bene la portata, ma prima di accantonare questa possibilità, bisognerebbe forse riflettere meglio.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Voglio ricordare che l'Amministrazione ha già da molto tempo avviato la catalogazione generale dei beni culturali avvalendosi delle nuove tecnologie.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. È importante poter disporre di una banca dati attraverso le moderne tecnologie; il problema vero è come trasferire nella legge questa necessità. Sarebbe forse necessario un subemendamento che riformuli la norma in esame.

MANZINI. Mentre l'emendamento 16.2 modificava il testo, rendendo necessaria la sostituzione di una parte di esso, in questo caso si tratta di una proposta aggiuntiva, integrativa del testo attuale. La domanda che mi pongo è se sia opportuno o meno prevedere la predisposizione di un catalogo generale utilizzabile. Si pensi alle difficoltà incontrate in questi anni per dar vita ad una catalogazione così imponente. Bisognerebbe forse pensare ad una soluzione più semplice e facilmente realizzabile, perchè la predisposizione di un catalogo generale dei beni culturali è un'impresa notevole.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Voglio ricordare che è in atto la preparazione di una catalogazione generale dei beni culturali, e attraverso sistemi abbreviati siamo già arrivati a cinque milioni di schede. Una parte dei finanziamenti che ho ottenuto sono stati destinati all'Istituto centrale per il catalogo. Però per avere un catalogo generale occorrerà giungere a cento milioni di schede: in Francia la catalogazione dei beni culturali è iniziata il giorno dopo la Rivoluzione! Si comprendono i limiti che noi incontriamo.

Aggiungo anche che per questa catalogazione generale ci stiamo già avvalendo delle nuove tecnologie.

MANZINI. Vi possono essere problemi di copertura finanziaria?

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. La catalogazione avviene per gradi. Non è il caso di ricordare gli sperperi del passato con i giacimenti culturali, perchè i metodi attuali non hanno nulla a che vedere con quell'esperienza. Oggi vi è una certa gradualità che certamente pone dei problemi di copertura, ma questi verranno affrontati a tempo debito.

MANZINI. Nella scorsa legislatura su questa materia abbiamo vissuto una vicenda rilevante.

PRESIDENTE. Lei ha posto due problemi. Il primo, di carattere generale, è relativo alla catalogazione; il secondo riguarda la necessità di avvalersi di tecnologie informatiche e telematiche. Si tratta di una esigenza che esiste sia rispetto alla catalogazione generale, sia rispetto al registro del quale più specificamente ci occupiamo in questa parte. Potremmo intanto riferire l'esigenza dell'uso delle tecnologie informatiche e telematiche al registro di cui al comma 1 e con ciò avremmo parzialmente risposto a questa esigenza. Resta poi il problema del catalogo generale che implica anche la questione della *sedes materiae*, essendo il provvedimento in esame limitato alla circolazione dei beni, in attuazione di una specifica direttiva comunitaria.

Circa il problema generale, abbiamo naturalmente l'esigenza di procedere alla catalogazione, e rispetto a questa esigenza possiamo verificare se nel provvedimento in esame può essere contenuta qualche disposizione; però si tratta di un aspetto che potremo valutare successivamente, perchè questo articolo si occupa specificamente del registro, quindi si potrebbe riferire l'esigenza dell'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche al registro. Lei ha fatto riferimento all'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939, mentre per il registro il riferimento è agli articoli 3 e 4 della stessa legge. Vi è dunque una differenza, e forse si potrebbe valutare la considerazione che ho fatto ai fini di una diversa proposta emendativa.

CHIARANTE. Io ritengo che si potrebbe riprendere tutta la materia del catalogo e del suo potenziamento in altra sede; inserirla in questo punto mi sembra improprio.

PRESIDENTE. Si potrebbe inserire il riferimento nel comma 1, in modo da vincolare la catalogazione del registro ai criteri individuati. Potremmo anche rivolgere al Governo l'invito a valutare l'opportunità della stessa esigenza rispetto alla catalogazione generale che, come il Ministro ha già detto, è *in itinere*.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. È possibile procedere solo attraverso le tecnologie informatiche.

STRUFFI. A mio parere sarebbe sufficiente aggiungere al comma 1 dell'articolo 16 l'espressione: «anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche e telematiche». Tale inserimento mi sembra che tra l'altro si muova nella direzione precedentemente richiamata dalla relatrice Bucciarelli.

MANZINI. Inserire tale espressione alla fine del comma 1 dell'articolo 16 potrebbe risultare quasi offensivo per il Ministero. Con l'emendamento 16.3 propongo invece di offrire al Ministero la possibilità, nell'ambito della predisposizione del catalogo generale dei beni culturali, di avvalersi anche delle nuove tecnologie informatiche e telematiche. In sostanza con la mia proposta cerco di favorire la semplificazione del catalogo medesimo.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Debbo ricordare alla Commissione che la strada da percorrere è stata tracciata con precisione nel passato.

MANZINI. Le ipotesi che emergono mi sembrano comunque estreme: da una parte sembra quasi che la Commissione non sia d'accordo nel proseguire nella predisposizione del catalogo; dall'altra può quasi sembrare offensivo nei confronti del Ministero criticare gli strumenti che si stanno utilizzando. Per queste ragioni ritiro l'emendamento 16.3.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 16.1, precedentemente accantonato.

CHIARANTE. Riformulo l'emendamento nel seguente modo:

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il notaio provvede a fornire al Ministero le informazioni previste dall'articolo 30 della legge n. 1089, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione».

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole al nuovo testo dell'emendamento 16.1.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 17.

(Scambi di esperti, studiosi, funzionari scientifici)

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri della Comunità europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati al fine di realizzare scambi, per periodi non inferiori a sei mesi, di esperti, studiosi e funzionari tecnico-scientifici da impiegare presso gli Istituti centrali e gli uffici centrali e periferici del Ministero, con particolare riguardo agli uffici di esportazione.

2. Saranno altresì promossi, con durata minore, incontri, corsi formativi e altre iniziative volte a promuovere la cooperazione tecnico-scientifica.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

17.1

MANZINI

MANZINI. La materia contenuta nell'articolo 17 ha generato molte discussioni, soprattutto perchè prevedere meccanismi di scambio di esperti è estremamente rischioso. Ricordo come l'esperienza universitaria dei meccanismi di scambio non possa essere considerata felice. Per questi motivi ho proposto l'emendamento 17.1, volto a sopprimere l'articolo.

STRUFFI. Anche a mio parere l'articolo 17 è superfluo. Anzi, la norma contenuta in questo articolo deve forse essere considerata poco opportuna: infatti attualmente esistono già vari strumenti che consentono al Ministero di muoversi su questa strada.

CHIARANTE. Debbo ribadire in questa sede la preoccupazione che mi portò ad insistere presso il Comitato ristretto affinché nel testo del provvedimento fosse contenuta una simile norma. La direttiva ed il regolamento CEE stabiliscono che ognuno degli Stati membri della Comunità diventa responsabile, attraverso le proprie strutture, anche della tutela del patrimonio culturale di altri paesi in base alla legislazione vigente sul territorio. Ritengo perciò indispensabili gli scambi di esperti, studiosi e funzionari scientifici tra gli Stati membri della Comunità: attraverso questi scambi si può diffondere la conoscenza delle varie legislazioni nazionali. Solo in questo modo si potranno conoscere nel dettaglio gli strumenti adottati negli altri paesi per la tutela del patrimonio.

L'utilità di questi scambi culturali non è solo astratta, ma concreta. Certo si può agire anche senza prevedere una norma apposita in merito; l'esistenza di questo articolo 17, contenente norme specifiche, consentirà però al Ministero di far valere una carta ulteriore in sede di bilancio poichè con questa norma il Ministero stesso deve far fronte a nuovi compiti.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento 17.1 e condivido in pieno le osservazioni del senatore Chiarante. Debbo inoltre ricordare che uno degli obiettivi della direttiva comunitaria è quello del riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia. Ciò implica rapporti molto intensi tra le varie strutture degli Stati membri.

Ricordo inoltre che è stata approvata una legislazione relativa agli osservatori. Se è vero che è importante approvare norme concernenti strumenti particolari, è vero che è ancora più importante approvare norme che interessano la legislazione nel suo complesso.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Ricordo alla Commissione che un mese fa si è svolto a Roma il vertice italo-francese; in quella occasione Italia e Francia si accordarono per istituire una

commissione permanente di consultazione e di scambio. Tale commissione si deve occupare non solo dell'applicazione dei regolamenti e delle direttive, ma anche di altre materie.

Non credo sia opportuno sopprimere l'articolo. Naturalmente devo avvertire che, nell'estendere ad una società europea unitaria questo tipo di scambio, si incontrano molte difficoltà. Ad esempio, la Germania ha un sistema federale e sono in corso numerose liti tra i Ministri dei vari Stati; lo stesso discorso vale per il Belgio. Secondo me si può però mantenere l'articolo: sopprimerlo significherebbe dar vita ad una contraddizione, avendo già iniziato a percorrere questa strada.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti che quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 17.

È approvato.

Art. 18.

(Potenziamento degli uffici di esportazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso in conformità ai rispettivi regolamenti, emana un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente norme e indicazioni programmatiche per il riordinamento, la qualificazione e il potenziamento degli uffici di esportazione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «per il riordinamento» fino alla fine del comma con le altre: «per una più razionale e qualificata organizzazione degli uffici di esportazione che tenga conto dei principi generali che disciplinano l'intera materia.»

18.1

MANZINI

MANZINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame si limita ad apportare alcune modifiche formali al testo.

BUCCIARELLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

RONCHEY, ministro per i beni culturali e ambientali. Il Governo esprime parere contrario, ritenendo il testo in esame tecnicamente più preciso e puntuale.

MANZINI. Signor Presidente, non comprendo il reale significato della parola «riordinamento»: conosco il significato della parola «riordino», mentre l'uso del termine «riordinamento» non mi è chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Manzini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 18-bis.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per l'acquisizione o l'adeguamento delle sedi, delle attrezzature e degli strumenti necessari all'attuazione degli articoli 16 e 18 è autorizzata, nel triennio 1994-1996, la spesa annua di lire 20.000 milioni annue. All'onere relativo si fa fronte, quanto al 1994, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Avverto che dobbiamo accantonare l'articolo 18-bis, recante la copertura finanziaria, poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 1° GIUGNO 1939, N. 1089

Art. 19.

(Sostituzione dell'articolo 35)

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art.35. - 1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerati in se stessi o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

- a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;
- b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
- c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

È approvato.

Art. 20.

(Sostituzione dell'articolo 36)

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso entro quindici giorni dalla richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso all'Autorità di garanzia, che ne cura l'inserzione nel registro ufficiale previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) un terzo è trasmesso all'Ufficio centrale competente, che ne cura l'iscrizione in un apposito registro.»

MANZINI. Do per illustrato l'emendamento, trattandosi solo di una maggiore puntualizzazione di quanto già previsto.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento perchè non è in sintonia con i compiti affidati all'Autorità di garanzia.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento 20.1 è strettamente connesso con l'emendamento 28.2, occorre accantonarlo in attesa dell'esame di quest'ultimo. Accantoniamo pertanto anche l'articolo 20.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 21.

(Sostituzione dell'articolo 37)

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione previsto dal comma 2 dell'articolo 36 è rilasciato entro quaranta giorni dalla presentazione del bene. Avverso il rifiuto o il mancato rilascio nel termine, l'interessato può richiedere entro i successivi trenta giorni il riesame con apposita istanza all'Autorità di garanzia.

2. Copia dell'istanza è inviata nei successivi trenta giorni all'ufficio di esportazione autore del rifiuto.

3. L'Autorità di garanzia decide sulla richiesta di riesame entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per motivate esigenze istruttorie.

4. Qualora l'Autorità di garanzia accolga l'istanza, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

5. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Le decisioni degli uffici di esportazione o dell'Autorità di garanzia sono immediatamente comunicate, per i successivi adempimenti, al Ministero».

È approvato.

Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 39)

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia».

È approvato.

Art. 23.

(Certificato di importazione)

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

4. Il certificato di cui ai commi 2 e 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36.

5. Per l'applicazione del comma 4 il Ministero per i beni culturali e ambientali può stabilire intese con gli Stati membri interessati».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le altre: «di cui al comma 3».

23.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

CHIARANTE. L'emendamento chiarisce alcuni riferimenti normativi interni al testo. Ritengo infatti che il riferimento al comma 2 non sia pertinente. L'attestato di cui all'articolo 36 riguarda la libera circolazione.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sull'emendamento 23.1 mi rimetto alla Commissione.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 24.

(Sostituzione dell'articolo 40)

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art.40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ammette alla circolazione temporanea i beni e autorizza, per l'effetto, il rilascio da parte degli uffici di esportazione degli attestati o delle licenze, la cui validità non può superare i sei mesi.

3. Per finalità di ricerca, di restauro e di esposizione all'estero presso musei, università, fondazioni ed istituti ed enti di ricerca e studio di carattere culturale particolarmente significativo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può autorizzare il rilascio dell'attestato o della licenza per un periodo non superiore a tre anni per beni di interesse archeologico ed artistico, previa stipula di una concessione con il soggetto interessato. L'attestato o la licenza possono essere rilasciati anche per beni appartenenti a collezioni pubbliche, purchè non permanentemente esposti al pubblico.

4. Per le stesse finalità di cui al comma 3, può essere autorizzato il rilascio dell'attestato o della licenza per i beni archeologici rinvenuti da missioni straniere in regime di concessione di scavo, assentita successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo a favore del concessionario. Tale attestato o licenza ha validità non superiore ai cinque anni.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono determinati:

a) le modalità di presentazione delle proposte e di loro esame da parte delle competenti soprintendenze;

b) lo schema tipo della concessione, che dovrà prevedere modalità di conservazione e tutela del bene, soggetto responsabile, benefici derivanti al patrimonio italiano.

6. Condizione per poter accedere al prestito è la espressa rinuncia del concessionario ad acquistare o detenere oggetti archeologici di cui il concedente presuma una non regolare provenienza. La violazione di questa condizione comporta l'immediata revoca della concessione.

7. La spedizione o l'esportazione temporanea nonchè le licenze e i prestiti previsti dal presente articolo sono garantiti mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria per un importo pari al valore stimato, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove non si applichi il secondo comma dell'articolo 65.

8. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1950, n. 328, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «ambientali», inserire le altre: «fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge 2 aprile 1950, n. 328».

24.1 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «tre anni», inserire le altre: «estensibili a cinque in relazione alle spese e alla durata dell'intervento di restauro»;

24.2 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere in fine le parole: «estensibile a dieci in relazione alle spese e alla durata dell'intervento di scavo».

24.3 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 8.

24.4 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

CHIARANTE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.1 in quanto coincidente con l'emendamento 24.4, che però è maggiormente comprensivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.2, voglio ricordare che vi è stata una discussione in sede di Comitato ristretto. Inizialmente era stato indicato il termine di cinque anni; successivamente si è ritenuta opportuna una riduzione, dovendosi considerare la questione in relazione alle spese e alla durata degli interventi. Ci siamo però resi conto della necessità di una certa elasticità, a seconda della durata dell'intervento e della portata delle spese sostenute, quindi è sembrato opportuno estendere la previsione della concessione; un restauro può essere costoso e può richiedere anni di lavoro.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo non è contrario alla previsione, ma esprime la sua perplessità.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. In effetti l'estensione temporale della concessione era stata drasticamente ridotta nel testo del Comitato ristretto. Successivamente, dopo aver ascoltato il parere di tecnici ed esperti, abbiamo constatato che, soprattutto se l'intervento ha interessato un paese straniero, il limite temporale dei cinque anni rappresenta il minimo indispensabile per consentire un utile ritorno di immagine. Nel testo dell'articolo rimarrebbe la previsione dei tre anni, estensibile a cinque nel caso in cui il Ministero ritenga opportuno

concedere un lasso temporale maggiore in relazione alle spese e alla durata dell'intervento di restauro. In caso contrario rischiamo di vanificare l'interesse di paesi stranieri ad investire in Italia.

CHIARANTE. L'emendamento 24.3 si muove nella stessa direzione: la validità dell'attestato o della licenza è estensibile fino a dieci anni in relazione alle spese e alla durata dell'intervento di scavo.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è contrario.

CHIARANTE. Con l'emendamento 24.4, infine, si propone di sopprimere il capoverso 8 del testo al nostro esame, che prevede l'abrogazione del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 328 del 1950. In base a tale legge, ad esempio, l'Italia si rifiutò di mandare a Los Angeles i Bronzi di Riace. Infatti la legge n. 328 dispone che non si possono inviare all'estero opere che, per la materia di cui sono costituite o per la loro natura, possono subire danni irreparabili.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 25.

(Sostituzione dell'articolo 66)

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - 1. Chiunque compie atti diretti a trasferire negli Stati membri della Comunità europea o ad esportare verso Paesi terzi cose di

interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, documentale o archivistico senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. Chiunque spedisce verso Stati membri della Comunità europea o esporta verso i Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza prevista dall'articolo 36 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

6. La pena prevista nel comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi se il colpevole si adopera in modo che il bene illecitamente trasferito rientri nel territorio nazionale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «etnografico», aggiungere la parola: «librario» e dopo la parola: «archivistico» aggiungere le altre: «nonchè beni di cui al comma 2 dell'articolo 35,».

25.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «o archivistico» alla fine del comma con le altre: «biblioteconomico o archivistico senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da due a cinque volte il valore del bene».

25.3

MANZINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

25.2

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

CHIARANTE. Con l'emendamento 25.1 si propone di ovviare ad una dimenticanza: si intende infatti prevedere il reato di esportazione illecita anche per i beni librari.

MANZINI. L'emendamento 25.3 è volto al medesimo fine, anche se usa una diversa dizione.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. A mio parere è preferibile la dizione contenuta nell'emendamento 25.1: è infatti più opportuno far riferimento ai beni librari.

MANZINI. Ritiro allora l'emendamento 25.3, anche se ribadisco l'invito al Governo a migliorare nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento le norme di sanzione.

CHIARANTE. Con l'emendamento 25.2 si propone di sopprimere il capoverso 5 dell'articolo 25. Non comprendo infatti in quale punto tale fattispecie si discosti da quella precedentemente esaminata relativa alle spedizioni ed esportazioni senza licenza.

MANZINI. Nel caso specifico si tratta di un soggetto che spedisce beni propri oppure del corriere che si occupa della spedizione.

PRESIDENTE. Infatti la sanzione fa riferimento all'omissione della documentazione nell'esportazione o nella spedizione, non si parla dell'illiceità dell'esportazione stessa. Il capoverso 5 dell'articolo 25 fa riferimento ad una sanzione amministrativa, non ad una sanzione penale. D'altra parte l'ipotesi è concreta: troppo spesso la merce viaggia senza bolla d'accompagnamento.

CHIARANTE. Ritiro l'emendamento 25.2, ma invito il Governo a chiarire ulteriormente il testo per evitare interpretazioni equivoche.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 25.1.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

È approvato.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Propongo l'inversione dei capoversi 5 e 6 dell'articolo 25. Infatti il capoverso 6 fa riferimento a sanzioni penali, mentre il capoverso 5 fa riferimento solo a sanzioni amministrative. Si tratta di una modifica puramente tecnica.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è favorevole a questa modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della relatrice Bucciarelli di invertire i capoversi 5 e 6 dell'articolo 25.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 26.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

È approvato.

CAPO V

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 3 DICEMBRE 1975, N. 805

Art. 27.

*(Autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione
dei beni culturali)*

1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

«Articolo 29-bis. - 1. Presso il Ministero è istituita l'Autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali, con le seguenti attribuzioni:

a) curare la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

b) decidere sulle richieste di riesame proposte avverso le decisioni degli uffici di esportazione dei beni culturali;

c) richiedere ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

d) conservare uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

e) dichiarare a richiesta del Ministro, ai soli fini dell'azione di restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

f) sovrintendere alla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti;

g) presentare al Ministro proposte di intervento e di indirizzo in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri della Comunità europea o esportazione verso altri Stati.».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'alinnea e la novella fino alla lettera f) con le seguenti parole:

«1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis. - 1. È istituito il Comitato di esperti per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali, presieduto dal Ministro, con le seguenti attribuzioni:

- a) decidere sulle richieste di riesame proposte avverso le decisioni degli uffici di esportazione dei beni culturali;
- b) richiedere ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;
- c) dichiarare, ai soli fini dell'azione di restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano e proporre l'avvio della domanda giudiziale per la restituzione dei beni culturali;”».

27.1

MANZINI

MANZINI. La problematica che ha ispirato l'emendamento 27.1 è stata discussa a lungo dalla nostra Commissione poichè si ripresenta ogni volta che si fa riferimento ad un istituto di garanzia: infatti sempre riemerge la domanda se tale istituto debba essere interno o esterno rispetto al Ministero.

Il testo al nostro esame propone una soluzione diversa rispetto a quella da me ricordata, facendo riferimento ad una controparte rispetto al Ministero. L'emendamento 27.1, volto a istituire il comitato di esperti per la esportazione e la circolazione dei beni culturali, tende a contemperare le varie esigenze. In tale spirito si muove anche l'emendamento 28.2 da me presentato. Naturalmente la materia è molto discutibile, e ne abbiamo parlato anche nel Comitato ristretto. Comunque mi rimetto alla Commissione e al Governo.

STRUFFI. Io comprendo lo spirito dell'emendamento del senatore Manzini, però mi pare che la formulazione dell'articolo così come proposta dal Comitato ristretto sia preferibile perchè più rispondente allo spirito del testo che stiamo esaminando.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Io chiederei al senatore Manzini di ritirare l'emendamento 27.1. Questo punto è stato molto discusso nel Comitato ristretto, partendo da posizioni anche molto diverse; si doveva tener presente ciò che ci chiedono la direttiva e il regolamento comunitari sull'Autorità di garanzia, inoltre alcuni Gruppi volevano garantire all'Autorità di garanzia una terzietà così evidente da collocarla non presso il Ministero ma presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Io non dico che la mediazione trovata sia la più soddisfacente in assoluto, però mi sembra che realizzi un punto di concordia; se la andassimo a toccare potremmo trovarci nuovamente su posizioni opposte. Pertanto pregherei il collega Manzini di ritirare l'emendamento 27.1.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. L'istituzione dell'Autorità di garanzia presso il Ministero per i beni culturali corrisponde agli indirizzi espressi in sede comunitaria.

MANZINI. Accolgo l'invito rivoltomi dalla relatrice e ritiro l'emendamento 27.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Art. 28.

(Composizione e funzionamento dell'Autorità di garanzia)

1. Dopo l'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter. - 1. L'Autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali è organo collegiale di cui fanno parte:

a) quattro esperti in storia dell'arte, archivistica, archeologia, beni librari e arti minori;

b) quattro componenti eletti ognuno dai rispettivi Comitati di settore per i beni archeologici, storici e artistici, archivistici e librari tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 4;

c) un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, o un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato.

2. I componenti dell'Autorità di garanzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta. Cessando dalla carica prima della scadenza uno dei componenti elettivi, subentra il primo dei non eletti secondo la corrispondente provenienza.

3. L'Autorità di garanzia approva, a maggioranza assoluta, il regolamento per il proprio funzionamento ed elegge, con la medesima maggioranza, il presidente ed il vice presidente.

4. L'Autorità di garanzia delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

5. Il supporto per il funzionamento dell'Autorità di garanzia è assicurato dalle attuali strutture del Ministero, senza onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.28.

(Composizione e funzionamento del Comitato di esperti per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali)

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

“Art. 8-ter. - 1. Il Comitato di esperti per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali è organo collegiale di cui fanno parte:

a) quattro esperti in storia dell'arte, archeologia, archivistica, biblioteconomia e arti minori;

b) cinque componenti eletti ognuno dai rispettivi comitati di settore per i beni archeologici, storici e artistici, archivistici, librari e gli istituti culturali tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 4;

c) i direttori generali degli Uffici centrali o loro rappresentanti.

2. I componenti del Comitato di esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta. Cessando dalla carica prima della scadenza uno dei componenti elettivi, subentra il primo dei non eletti secondo la corrispondente provenienza.

3. Il Comitato di esperti si avvale di un ufficio di segreteria, costituito con decreto del Ministro, il cui funzionamento è assicurato senza onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.”»

28.2

MANZINI

Al comma 1, capoverso 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «scelti dal Ministro nelle categorie di cui alle lettere c), d), g) e h) del secondo comma dell'articolo 4».

28.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

L'emendamento 28.2 è precluso conseguentemente al ritiro dell'emendamento 27.1.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Ricordo che non si è voluto inserire il riferimento a quattro esperti in storia dell'arte, archivistica, archeologia, beni librari e arti minori perchè vi era una certa sfiducia su chi potessero essere gli esperti, viste anche alcune esperienze fatte presso il Ministero. Alcuni chiedevano di mettere come esperti soltanto docenti universitari, e questo sembrava riduttivo; allora nella lettera b) sono stati previsti «quattro componenti eletti ognuno dai rispettivi Comitati di settore», e le tipologie di riferimento sono bensì la docenza universitaria, ma anche le competenze tecnico-scientifiche del Ministero. Esaminando peraltro le tipologie di competenze alle quali si riferisce il decreto n. 805, ve ne sono altre, come quelle in materia di arte religiosa e quelle relative agli esperti di fama. Lo scopo dell'emendamento 28.2 è pertanto quello di lasciare al Ministro la nomina dei quattro esperti e di dargli le coordinate e perchè gli altri componenti appartengano ad alcune definite tipologie professionali. Comunque non insisto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 20, precedentemente accantonato.

Ricordo che il senatore Manzini aveva presentato l'emendamento 20.1, che però risulta precluso a seguito del ritiro dell'emendamento 27.1.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

A questo punto non possiamo procedere oltre poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

«Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita"» (1609), d'iniziativa dei deputati Farigu e Piro, approvato dalla Camera dei deputati

«Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza» (1633), d'iniziativa del senatore Zecchino e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1609; assorbimento del disegno di legge n. 1633)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1609 e 1633.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° dicembre 1993.

Essendo già stata chiusa la discussione generale, propongo di passare all'esame e alla votazione degli articoli prendendo a base dell'esame il disegno di legge n. 1609, approvato dalla Camera dei deputati.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1609:

Art. 1.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 776, è elevato a lire 5.000 milioni, anche per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. La Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organiz-

zative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, attraverso l'uso di sistemi tecnologici multimediali in favore dei non vedenti residenti in Italia o nei Paesi membri della Comunità europea, nonché nei Paesi con i quali esistano appositi accordi, può accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonché ai fondi della Comunità economica europea, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.

È approvato.

Art. 3.

1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilità, può istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di produzione; può altresì stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio nazionale un più adeguato, tempestivo e omogeneo servizio.

2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», per la fornitura di sussidi didattici speciali, il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di formazione professionale.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i direttori dei circoli didattici e i presidi delle scuole medie di primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 maggio di ogni anno, le necessarie comunicazioni relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle amministrazioni di cui al citato comma 2; alla medesima comunicazione sono tenuti i responsabili degli istituti universitari, o degli istituti nei quali si svolgono corsi di formazione professionale, frequentati da studenti non vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione dei piani di studio e all'adozione o indicazione dei relativi testi.

È approvato.

Art. 4.

1. La Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» istituisce in Roma un Centro di documentazione mediante la raccolta di opere, di riviste specializzate e di quant'altro possa costituire valido strumento scientifico per studiosi, ricercatori ed operatori scolastici e sociali per il

superamento di tutte le barriere culturali e per promuovere lo studio e la divulgazione della scienza tiflogica.

2. Per la realizzazione e l'attivazione del Centro di documentazione di cui al comma 1, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» può avvalersi di altre istituzioni pubbliche o private, di comprovata esperienza e competenza; può in particolare avvalersi del concorso e dei contributi dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, nonché del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio nazionale delle ricerche.

È approvato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

STRUFFI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

ALBERICI. Anche il Gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento.

MINUCCI Daria, *relatore alla Commissione*. Esprimo il voto favorevole del Gruppo della DC.

BISCARDI. Dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 1609.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1633 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 18,05.

